

# **REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO**

(emanato con D.R. n. 275 del 13 novembre 2002 e modificato con D.R. n. 12 del 14 gennaio 2004,  
con D.R. n. 9 del 23 gennaio 2007 e con D.R. n. 569 del 4 dicembre 2009)

## **Titolo I Norme Generali**

### *Capo I*

#### **ART. 1**

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi e dei componenti elettivi degli organi di Ateneo sono indette con atto reso pubblico mediante affissione agli albi dell'Ateneo, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.
2. Nell'atto sono stabiliti il numero dei membri da eleggere nonché il luogo e la data di svolgimento delle elezioni, che non potranno aver luogo prima di 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo atto.

#### **ART. 2**

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni di cui all'art. 1, in ordine alfabetico, sono depositati in triplice copia presso il competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, almeno 15 giorni prima della data di inizio delle votazioni.
2. Essi possono essere consultati liberamente da chiunque ne abbia interesse.
3. Eventuali errori od omissioni vanno denunciati entro 5 giorni alla Commissione elettorale centrale che entro i 5 giorni successivi provvede alle eventuali correzioni.

### *Capo II I Seggi Elettorali*

#### **ART. 3**

1. Salvo diversa disposizione, ciascun seggio elettorale è composto:
  - a) dal Preside di Facoltà o da un Professore di ruolo di prima o di seconda fascia da lui delegato, come Presidente;
  - b) da un Professore di ruolo di seconda fascia o da un Ricercatore designato dal Preside;
  - c) da due studenti, laddove siano richieste le rappresentanze;
  - d) da un componente, designato dal Direttore amministrativo tra il personale amministrativo, tecnico e di biblioteca dell'Università, con funzioni di Segretario.
2. Gli studenti di cui al comma precedente, ove non diversamente previsto, vanno sorteggiati tra quelli indicati nel successivo comma 2 lettera c) dell'art. 10.
3. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal

Vice-Presidente, nominato dal Presidente stesso fra i componenti del seggio.

4. In caso di motivato impedimento degli scrutatori o dei supplenti, il Presidente del seggio provvede tempestivamente all'integrazione dello stesso nominando in sostituzione un elettore che si sia reso disponibile. In nessun caso può essere nominato componente di seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.

#### **ART. 4**

1. I seggi elettorali restano ininterrottamente aperti dalle ore 9 alle ore 19 del giorno fissato per le votazioni.
2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

#### **ART. 5**

1. I Presidenti ed i Segretari dei seggi elettorali sono convocati dalla Commissione Elettorale centrale il giorno antecedente a quello delle votazioni, per la consegna del materiale elettorale necessario per l'espletamento delle operazioni di voto.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, i Presidenti provvedono alle necessarie operazioni preliminari vistando un adeguato numero di schede.
3. A cura dei Presidenti dei seggi saranno disponibili per la consultazione, nei locali delle operazioni di voto, gli elenchi ufficiali in ordine alfabetico degli aventi diritto al voto, le liste delle candidature, copia del Regolamento elettorale e del decreto di indizione delle elezioni.

#### **ART. 6**

1. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Per regolare l'accesso al seggio può avvalersi di personale dell'Amministrazione, messo a disposizione con ordine di servizio del Direttore Amministrativo.
2. Nel giorno delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale negli spazi in uso all'Ateneo.
3. In caso di grave turbativa, il Presidente o il Vice Presidente, previa verbalizzazione dei fatti, può disporre la sospensione delle operazioni di voto nel seggio.

### *Capo III* *Il Voto e lo Scrutinio*

#### **ART. 7**

1. Gli elettori devono dimostrare la propria identità mediante un documento di riconoscimento ed apporre la propria firma sull'apposito elenco del seggio. L'elettore può essere ammesso a votare anche senza esibizione del documento di riconoscimento purché conosciuto da un componente del seggio che ne garantisce l'identità apponendo sull'elenco la dicitura

“conosciuto” ed aggiungendo la propria firma negli appositi spazi.

2. Gli elettori disabili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'università liberamente scelto; l'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.
3. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sulla lista desiderata.
4. L'elettore esprime la preferenza indicando in modo chiaro, negli appositi spazi, il cognome ed eventualmente il nome del candidato; in caso di omonimia: nome e cognome; in caso di ulteriore omonimia: nome, cognome, e numero d'ordine assegnato al candidato prescelto.
5. Con apposita delibera il Senato Accademico disciplinerà il sistema di voto elettronico, una volta che questo sia in grado di diventare operativo.

## **ART. 8**

1. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dagli stessi componenti del seggio, sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Lo scrutinio riguarda i voti di lista e le preferenze espresse all'interno di ogni lista.
3. Le schede scrutinate, rispettivamente suddivise in plichi contenenti le valide, le bianche, le nulle e quelle non utilizzate, insieme con i verbali delle operazioni svolte dal Seggio, sono trasmessi immediatamente alla Commissione Elettorale centrale.

## **ART. 9**

1. Le preferenze non possono essere più di una quando vi siano fino a tre rappresentanti da eleggere, e non più di due negli altri casi.
2. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano tutte come non apposte, facendo salvo il solo voto di lista.
3. Sono nulle le schede che presentano scritture con indicazioni contraddittorie, o segni tali da far riconoscere l'elettore.  
Le schede che contengono segni per più di una lista o nelle quali vi sia discordanza tra lista e preferenze ai candidati sono nulle.
4. In caso di contestazione sull'attribuzione del voto il componente del seggio che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito registro verbale ed il Presidente del seggio decide provvisoriamente.

## **Titolo II Delle elezioni**

### *Capo I Elezioni del Rettore*

## **ART. 10**

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno la cui posizione non

sia riferibile ad alcuna delle seguenti situazioni:

- a) professore collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 382/80, modificato dall'art. 5 della legge 705/1985;
- b) professore collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382;
- c) professore collocato fuori ruolo ex art. 17 comma 9 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382 per aver assunto un impiego presso Enti ed Organismi Internazionali o per esercitare funzioni presso Stati esteri, ex art. 168 del D.P.R. 5/1/67 n. 18 (a disposizione del Ministero degli Affari Esteri), ex art. 5 della legge 9/12/1985, n. 705 (nominati Giudici della Corte Costituzionale o componenti del Consiglio Superiore della Magistratura);
- d) professore comandato presso altra Amministrazione (ex art. 34 del D.P.R. 1077/70)
- e) professori in altre condizioni diverse dalle precedenti previste dallo statuto o dalla legislazione vigente.

2. Hanno diritto di voto:

- a) i Professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Ateneo, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione;
- b) il personale tecnico amministrativo e di biblioteca, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione;
- c) una rappresentanza degli studenti formata dai membri del Consiglio degli studenti, dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali previsti dallo Statuto, eventualmente integrato, tramite elezione, fino a raggiungere il numero di  $\frac{1}{4}$  degli elettori di cui alla lettera a).

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti ad integrazione si applica la disciplina stabilita al capo II del titolo II.

## **ART. 11**

1. E' compito del Decano dei professori di prima fascia indire le elezioni del Rettore, in deroga all'art.1 del presente regolamento, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centoottanta giorni prima della scadenza del mandato rettorile.
2. In caso di anticipata cessazione del Rettore dall'Ufficio, la convocazione deve aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata.
3. Copia del decreto di indizione è comunicata al Rettore nonché ai Presidenti delle strutture didattiche e di ricerca ed al Direttore Amministrativo.
4. E' altresì compito del Decano dei professori di prima fascia nominare, in deroga all'art. 3 comma 1, con decreto i componenti del seggio elettorale.

## **ART. 12**

1. La scheda reca l'intestazione "Università degli Studi di Teramo - Elezioni del Rettore". Al fine di consentire l'applicazione dell'art. 29, comma 2 dello Statuto d'Ateneo, le schede sulle quali viene espresso il voto del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca sono di colore diverso da quelle delle altre e sono introdotte in apposite e distinte urne.
2. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il cognome, ed eventualmente il nome, in caso di omonimia anche il nome, di un solo candidato.
3. Per quanto riguarda il computo dei voti espressi dal personale tecnico, amministrativo e di biblioteca a norma dell'art. 29, comma 2 dello Statuto d'Ateneo, si procede anzitutto a

- dividere per quattro il numero degli aventi diritto di voto, individuati alla lettera a) del secondo comma del precedente art. 10; tale quoziente è quindi diviso per il numero totale dei voti espressi dagli elettori appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, escludendo le schede bianche e le schede nulle; il quoziente così ottenuto, approssimato alle due prime cifre decimali, rappresenta il valore attribuito a ciascuno dei voti espressi dagli elettori appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
4. Si procede quindi alla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato; per l'elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dagli elettori, escludendo le schede bianche e le schede nulle; in caso di parità risulta eletto il più anziano nel ruolo e, a pari anzianità di ruolo, il più anziano di età.

*Capo II*  
*Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti*

**ART. 13**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo sono indette, ogni biennio accademico, con decreto del Rettore reso pubblico almeno 60 giorni prima della data fissata per le votazioni per i seguenti organi:
  - a) Consiglio degli studenti;
  - b) Consiglio di amministrazione;
  - c) Consigli di Facoltà;
  - d) Consigli di Corso di laurea attivi alla data di indizione;
  - e) Consigli dei Corsi di laurea specialistica e di laurea magistrale attivi alla data di indizione;
  - f) Consigli di Scuola di Specializzazione, tranne quelle previste da specifica disciplina;
  - g) altri organi collegiali nei quali la loro presenza è stabilita dalla normativa vigente.
2. Nel decreto vengono indicati il numero dei rappresentanti da eleggere in ogni organismo nella misura stabilita dalla legge e comunque non inferiore al numero minimo previsto da essa o dallo Statuto, nonché il luogo e la data delle elezioni, che non potranno aver luogo prima di 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo atto.
3. Se il risultato della proporzione che individua il totale dei seggi di cui al comma 2 non è un numero intero, lo stesso è sempre arrotondato per eccesso.

**ART. 14**

1. Per l'elezione di cui all' art. 13 comma 1 lettera a), l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti alla relativa Facoltà.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per le elezioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e g); a tutti gli studenti iscritti alla relativa Facoltà per le elezioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e c), a tutti gli studenti iscritti al relativo corso o scuola per le elezioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere d), e) ed f).
- 2bis.* I soggetti indicati al comma precedente sono gli studenti iscritti da un numero di anni accademici non superiore a quelli previsti dal proprio corso di studi aumentati di due.
3. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel consiglio di amministrazione l'elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza italiana.

4. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, per le elezioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), g), ed agli studenti iscritti ai relativi corsi, per le elezioni di cui allo stesso comma 1, lettere c), d), e). Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione spetta l'elettorato attivo per gli organi di cui alle lettere b), f), g) del comma medesimo dell'art. 13.
5. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea o laurea specialistica interfacoltà, hanno l'elettorato attivo e passivo, relativamente agli organi previsti all'art. 13, comma 1, lettere a) e c), solo in relazione alla Facoltà di principale riferimento per la istituzione del corso stesso.
6. Possono esercitare il diritto di voto coloro che abbiano regolarizzato la propria iscrizione fino a 4 giorni lavorativi prima della data di svolgimento delle elezioni.

#### **ART. 15**

1. Gli studenti di cui all'art. 13 restano in carica due anni, decorrenti dal trentesimo giorno successivo al decreto rettorale di nomina; entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica per l'anno accademico successivo a quello del conseguimento della laurea. Nell'ipotesi in cui il conseguimento della laurea avvenga durante il periodo di iscrizione all'anno accademico, non decadono se entro lo stesso termine si iscrivono alla laurea specialistica.
2. Gli stessi sono rieleggibili per non più di una volta indipendentemente dall'organo in cui siano stati eletti; a tal fine non si computano i mandati parzialmente svolti a seguito del subentro del candidato per dimissioni o decadenza.
- 2bis.* Ogni studente non può essere candidato contemporaneamente per più di un organo di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e g).
- 2ter.* Gli studenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La relativa verifica è effettuata dal Presidente dell'organo collegiale che provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Elettorale Centrale dell'Ateneo ai fini dell'adozione della dichiarazione di decadenza e della nomina del sostituto nella persona del primo dei non eletti nella medesima lista.

#### **ART. 16**

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 13 lettera a), ha luogo mediante sistema proporzionale a liste tra loro concorrenti. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi aumentato di uno ed essere contrassegnata da una denominazione.
2. L'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 13 lettere b), c), d), e), f), g), ha luogo mediante sistema proporzionale a liste tra loro concorrenti. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi ed essere contrassegnata da una denominazione.
3. Il termine per la presentazione delle liste scade il trentesimo giorno prima della data fissata per le elezioni.
4. La presentazione delle liste, costituite ciascuna da un elenco di candidati che concorrono per uno stesso organo, avviene presso l'Ufficio Elettorale Centrale dell'Ateneo mediante domanda congiunta dei candidati inclusi nella lista, da loro sottoscritta. Per gli organi di cui all'art. 13 lettere a), b) e g), la domanda è corredata da firme degli studenti iscritti aventi diritto di voto

per i rispettivi organi alla data di indizione delle elezioni. Ciascuno studente può apporre la propria firma in appoggio previa dichiarazione, resa mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, di non sottoscrivere più di una lista tra quelle concorrenti alla elezione per il rinnovo del medesimo organismo, a pena dell'esclusione della firma stessa.

*4bis.* Il numero minimo di tali firme è pari al triplo delle candidature presentate.

5. Tutte le firme apposte in calce alla domanda, sia quelle dei candidati che quelle in loro appoggio, devono essere autenticate da uno dei funzionari dell'amministrazione universitaria all'uopo indicati nel decreto di indizione delle votazioni o secondo la normativa vigente.
6. Il Presentatore della lista può depositare un simbolo che deve essere scritto o disegnato in nero, e che in ogni caso deve essere racchiuso in un cerchio presentato in duplice formato: uno del diametro di 4 cm, e uno del diametro di 7 cm.
7. Ogni nominativo deve essere accompagnato dall'indicazione della Facoltà, del Corso di Laurea o di Laurea Specialistica o di Scuola di Specializzazione di appartenenza, dal numero di matricola universitario e dal recapito.
8. Contestualmente al deposito delle liste, il presentatore indica per ciascun seggio, il nominativo di uno studente avente diritto al voto, anche firmatario di lista, che potrà assistere in sua vece alle operazioni elettorali ai sensi del successivo art. 18.
9. Contestualmente al deposito delle liste, il presentatore indica un numero di studenti, aventi diritto al voto, in misura non superiore al numero dei seggi, tra i quali l'ufficio elettorale centrale provvede a sorteggiare i componenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera c).

#### **ART. 17**

1. Almeno 25 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste presentate nei termini di cui all'articolo 16 e riconosciute regolari dalla Commissione Elettorale centrale, sono rese pubbliche da questa mediante manifesto affisso agli Albi dell'Università.
  2. Il manifesto riporta, nell'ordine di presentazione, per ciascuno degli Organi a cui all'art. 13, le liste ed il relativo contrassegno.
  3. Per ogni lista sono riportati cognome, nome e Facoltà di appartenenza dei candidati. Ad ogni candidato è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine con cui i candidati sono elencati nella domanda.
  4. Nel manifesto sono indicati i seggi in cui gli elettori potranno esercitare il diritto di voto, la loro ubicazione nonché l'orario di apertura e chiusura.
- 4bis.* Dal giorno precedente a quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui al presente articolo accertate e riportate a verbale dal Presidente del seggio. Tale sanzione non può essere inferiore all'ammonizione.

#### **ART. 18**

1. Presso il seggio ha diritto di essere presente anche un rappresentante degli studenti per ciascuna lista designato ai sensi del precedente articolo 16, comma 8.
2. Detti studenti hanno diritto di essere presenti a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio e possono far inserire a verbale dichiarazioni relative allo svolgimento delle operazioni medesime.
3. In caso di concomitanza, lo scrutinio deve rispettare l'ordine progressivo di cui al comma 1 dell'art. 13.

## **ART. 19**

1. Per la proclamazione degli eletti di cui all'art. 13 lettere a), b), g), si osservano le disposizioni seguenti:
  - a) sulla base dei risultati trasmessi dai seggi e delle decisioni sulle contestazioni, la Commissione Elettorale centrale determina la cifra elettorale di ciascuna lista.
  - b) la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi;
  - c) per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei candidati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente;
  - d) ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti;
  - e) a parità di quoziente, nelle cifre intere decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
  - f) se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, quelli eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti;
  - g) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, la Commissione Elettorale centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine di presentazione dei candidati in ciascuna lista;
2. Per la proclamazione degli eletti di cui all'art. 13 co. 1 lettere c), d), e), f), si osservano le seguenti disposizioni:
  - a) sulla base dei risultati trasmessi dai seggi e delle decisioni sulle contestazioni, la Commissione Elettorale centrale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato;
  - b) la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi;
  - c) la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza;
  - d) per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei candidati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente;
  - e) ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti;
  - f) a parità di quoziente, nelle cifre intere decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
  - g) se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, quelli eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti;
  - h) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, la Commissione Elettorale centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali;
  - i) a parità di cifra individuale, risulta eletto lo studente iscritto da un maggior numero di anni accademici all'Università; in caso di parità di anzianità accademica, quello più anziano di età; in caso di pari età, si procede al sorteggio.

### *Capo III*

#### *Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione*

## **ART. 20**

1. Il Rettore indice le elezioni dei Rappresentanti dei Direttori dei Dipartimenti per la composizione, secondo la percentuale fissata dallo Statuto, del Senato Accademico.
2. L'elettorato attivo e passivo è suddiviso in 5 collegi, quante sono le Facoltà di Ateneo.
3. I collegi elettorali sono composti dai seguenti dipartimenti:
  - a):  
Scienze giuridiche pubblicistiche  
Scienze giuridiche privatistiche  
Scienze giuridiche nella società e nella storia
  - b):  
Storia e critica della politica  
Teoria dei sistemi e delle organizzazioni  
Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei
  - c):  
Scienze della comunicazione
  - d):  
Scienze biomediche comparate  
Scienze cliniche veterinarie
  - e):  
Scienze degli alimenti.
4. L'elettorato attivo spetta ai docenti di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori afferenti ai dipartimenti che compongono il collegio elettorale, almeno dal giorno precedente la data delle elezioni. L'elettorato passivo è formato dai direttori dei dipartimenti dei rispettivi collegi elettorali.

## **ART. 21**

1. Il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca nel Consiglio di amministrazione.
2. Hanno diritto di voto:
  - a) per l'elezione di un rappresentante dei professori di prima e di seconda fascia per ciascuna Facoltà: i professori di prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, nell'organico dell'Ateneo almeno dal giorno precedente la data fissata per le elezioni presso ciascuna Facoltà;
  - b) per l'elezione di un rappresentante dei Ricercatori per ciascuna Facoltà: tutti i Ricercatori in organico almeno dal giorno precedente la data fissata per le elezioni presso ciascuna Facoltà;
  - c) per l'elezione dei 2 rappresentanti del Personale amministrativo, tecnico e di biblioteca: il personale amministrativo, tecnico e di biblioteca dell'Università in organico almeno dal giorno precedente la data fissata per le elezioni.
3. I professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori, ed il personale amministrativo, tecnico e di biblioteca in organico almeno dal giorno precedente le votazioni godono dell'elettorato sia attivo che passivo; il personale docente gode del diritto di voto con riferimento alla Facoltà di appartenenza.
4. Le votazioni avvengono a voto limitato alla categoria di cui debbono essere eletti i

rappresentanti ed ogni elettore ha il diritto di esprimere una preferenza.

#### **ART. 22**

1. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.
2. In caso di parità di preferenze ottenute, risulterà eletto il più anziano di immissione in ruolo e, a parità di tale data, il più anziano di età; in caso di pari età si procederà al sorteggio.
3. Colui che risulti eletto contemporaneamente in Senato Accademico e in Consiglio d'Amministrazione deve, entro 2 giorni dalla proclamazione avvenuta per seconda, con atto scritto indirizzato alla Commissione Elettorale centrale, optare per uno dei due organi. Il mancato esercizio dell'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore del Senato Accademico.

#### *Capo IV Consigli di Facoltà*

#### **ART. 23**

1. Il Preside indice le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del r.e. nel Consiglio di Facoltà, con bando reso pubblico mediante affissione agli Albi dell'Ateneo.
2. Hanno elettorato attivo e passivo i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento in organico presso la Facoltà almeno dal giorno precedente la data fissata per le elezioni.

#### **ART. 24**

1. Le votazioni avvengono a voto limitato alla categoria di cui debbono essere eletti i rappresentanti. Le preferenze non possono essere più di una quando vi siano fino a tre rappresentanti da eleggere, non più di due negli altri casi.

#### **ART. 25** *Consigli dei Corsi di studio*

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 23 e 24.

#### *Capo V Consigli di Dipartimento*

#### **ART. 26**

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi, nonché del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca nei Consigli di Dipartimento, hanno diritto al voto:
  - i dottorandi e gli assegnisti afferenti a ciascun Dipartimento;

- il personale amministrativo, tecnico e di biblioteca di ruolo dell'Università e in organico almeno dal giorno precedente la data fissata per le elezioni presso ciascun Dipartimento.
- 2. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con provvedimento da esporre agli Albi di Dipartimento e di Facoltà nel quale saranno specificate anche: il numero dei rappresentati da eleggere, secondo la determinazione del Regolamento di ciascun Dipartimento, la data di effettuazione delle votazioni che comunque non potranno essere effettuate oltre 45 giorni dalla indizione, la composizione del seggio (almeno 3 componenti di cui uno nominato fra gli aventi diritto al voto), la sua ubicazione e l'orario di apertura che non potrà essere inferiore a 4 ore.
- 3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della categoria di appartenenza.

### **ART. 27**

1. Risultano eletti i candidati che per ciascuna delle due categorie di rappresentanti abbiano conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze ottenute, risulterà eletto il più anziano di immissione in ruolo per il personale amministrativo, tecnico e di biblioteca, e di ammissione al dottorato o all'assegno di ricerca per i dottorandi e per gli assegnisti; e a parità di tale data, il più anziano di età; in caso di pari età, si procede a sorteggio.

## **Titolo III**

### *Capo I*

#### *Norme finali e transitorie*

### **ART. 28**

1. Il Senato Accademico elegge nel suo seno tre membri, di cui uno studente, che assolvono i compiti di Commissione Elettorale centrale.
- 1bis.* Per assicurare il regolare funzionamento il Senato Accademico elegge altresì nel suo seno due supplenti, di cui uno studente.
- 1ter.* La commissione verifica la regolarità dei procedimenti elettorali disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente ed il Segretario sono scelti dal Senato Accademico.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale centrale proclama l'esito delle votazioni dandone notizia entro i cinque giorni non festivi successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.
4. Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso entro le 48 ore dalla proclamazione alla Commissione Elettorale centrale che decide entro i successivi cinque giorni non festivi ed entro gli stessi tempi decide su qualunque contestazione.
5. La Commissione Elettorale centrale sovrintende alle elezioni ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento elettorale; decide in via definitiva sulle contestazioni e sui ricorsi, proposti in forma scritta, da chiunque abbia legittimo interesse.
6. Le decisioni sui ricorsi sono pubblicate con le medesime modalità del comma 3.

### **ART. 29**

1. In caso di fatto imprevisto o dovuto a forza maggiore, la Commissione Elettorale centrale, sentito il Rettore, può disporre la sospensione delle votazioni presso tutti i seggi; la prosecuzione o, se necessario, la rinnovazione delle elezioni è quindi disposta con decreto rettorale da affiggere agli Albi dell'Ateneo entro 48 ore dalla sospensione.
2. Qualora il decreto rettorale di prosecuzione o di innovazione delle elezioni non sia pubblicato nel predetto termine, dovrà farsi luogo ad una nuova indizione delle elezioni.

### **ART. 30**

1. All'art. 14, in via transitoria, hanno l'elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario istituiti secondo l'ordinamento didattico antecedente il D.M. 509/99.
2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 15 co. 1, per le elezioni del 2007 i rappresentanti eletti anticipano l'entrata in carica al giorno successivo la pubblicazione del decreto di nomina e restano in carica per i due anni accademici successivi.